

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. - 08/01/2011



## FISCO E PROFESSIONISTI

Italia Oggi	08/01/11	P. 30	Test per i professionisti minimi	Maurizio Tozzi	1
-------------	----------	-------	----------------------------------	----------------	---

## NUCLEARE

Sole 24 Ore	08/01/11	P. 20	Ispettori dell'atomo per la sicurezza	Jacopo Gillberto	3
-------------	----------	-------	---------------------------------------	------------------	---

## APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore	08/01/11	P. 26	La tracciabilità risparmia i contratti in house	Valeria Uva	4
-------------	----------	-------	---	-------------	---

## DIRETTIVA QUALIFICHE

Sole 24 Ore	08/01/11	P. 26	Direttiva qualifiche: consultazione Ue	Marina Castellaneta	5
-------------	----------	-------	--	---------------------	---

## INFRASTRUTTURE

Sole 24 Ore	08/01/11	P. 32	Il metrò danese parla italiano	Domenico Ravenna	6
-------------	----------	-------	--------------------------------	------------------	---

## COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Italia Oggi	08/01/11	P. 33	Altalà alla confisca dei beni facile	Valerio Stroppa	8
-------------	----------	-------	--------------------------------------	-----------------	---

## MEDIAZIONE

Italia Oggi	08/01/11	P. 34	Tributaristi e mediatori	Pamela Giufré	10
-------------	----------	-------	--------------------------	---------------	----

## NOTAI

Sole 24 Ore	08/01/11	P. 26	Il numero dei notai idonei potrà essere aumentato del 15%		12
-------------	----------	-------	---	--	----

*Le novità da tenere in considerazione nella verifica e conferma del regime agevolato*

## Test per i professionisti minimi *Non deducibili i costi riferiti agli immobili strumentali*

DI MAURIZIO TOZZI

**P**rofessionisti minimi, i costi riaddebitati non incidono sulla soglia dei 30 mila euro, pur se indicati nel totale dei componenti positivi. Le spese alberghiere e di ristorante sostenute dal committente devono essere nettizzate in sede di controllo annuale per la permanenza del regime. Dal 2010 non deducibili i costi riferiti agli immobili strumentali. La risoluzione delle Entrate n. 123 del 2010 sembra riaffermare la possibilità di scelta del contribuente sull'imputazione di detti beni, prima esclusa dalla risoluzione n. 13 del 2010.

Nei primi giorni dell'anno i soggetti minimi devono valutare l'esistenza delle condizioni richieste per continuare a fruire del regime agevolato, oltre a fare un bilancio dello stesso. Tra gli altri aspetti, è necessario procedere al riscontro annuale delle soglie di permanenza nel regime, fondato sui risultati per cassa ottenuti lo scorso anno, proprio per verificare se anche nel corso del 2011 potrà ancora fruirsi della particolare determinazione del reddito professionale e della relativa modalità di tassazione sostitutiva. Nello specifico, bisogna soffermarsi sui componenti rilevanti a tal fine, ricordando alcune importanti precisazioni fornite dall'amministrazione finanziaria, secondo cui, tra l'altro:

– i compensi/ricavi da considerare sono quelli di cui agli articoli 54, 57 e 85 del Tuir;

– i compensi/ricavi occasionali rientranti tra i redditi diversi di cui all'articolo 67 del Tuir non rilevano

per la verifica del superamento del limite dei 30 mila euro;

– nell'ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi derivanti dalle stesse;

– i proventi derivanti dallo sfruttamento del diritto d'autore concorrono alla verifica del limite dei 30 mila euro e quindi anche alla formazione del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva.

Un aspetto mai affrontato nei diversi chiarimenti di prassi riguarda, per i professionisti, la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 54 del Tuir, riferito alle spese di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Il secondo periodo di tale disposizione, infatti, come innovato dal dl 223/06, stabilisce che dette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Si tratta di quel farraginoso meccanismo che richiede che il committente paghi le spese di albergo e ristorante riferite al professionista senza procedere alla relativa deduzione (anche se, al riguardo, deve dirsi che nella normativa del reddito d'impresa nulla di ciò è previsto), mentre i documenti devono essere intestati al professionista stesso. Quest'ultimo, una volta ricevuti i documenti di spesa, deve sommare i relativi importi al suo onorario e fatturare il tutto al committente. Alla fine di tale «tortuoso» percorso, il committente indirettamente, per il tramite della fattura del professionista, avrà dedotto anche i costi di albergo e ristorante sostenuti, mentre il professionista, a cui il committente pagherà l'importo fatturato al netto di quanto anticipato per le spese in questione, avrà diritto a «neutralizzare» la maggiore fatturazione mediante la deduzione integrale delle spese medesime. Senza chiedersi il «perché» di tutto ciò, è di tutta evidenza che nel caso

del professionista «minimo» la componente reddituale riferita alle spese di albergo e ristorante anticipate dal committente potrebbe comportare un equivoco sostanziale circa la soglia di 30 mila euro. Si immagini un contribuente con un'unica prestazione di 29 mila euro e spese varie di albergo e ristorante anticipate dal committente pari a 2 mila euro. Tale soggetto si troverà ad emettere una fattura di 31 mila euro ed in dichiarazione comunemente indicherà nei componenti positivi (CM2) detto importo, mentre tra i componenti negativi potrà dedursi anche i 2 mila euro di spese sostenute dal committente. In una simile situazione, però, la soglia dei 30 mila euro di compensi chiaramente non è superata e dunque non si verifica alcuna esclusione dal regime dei minimi nell'anno successivo. Peraltro, anche le istruzioni alle dichiarazioni evidenziano che nei componenti positivi, oltre ai ricavi e compensi tipici rilevanti ai fini della predetta soglia, bisogna indicare anche «gli altri componenti positivi incassati nel periodo d'imposta», tra cui evidentemente rientrano le spese anticipate dal committente. Ne deriva, dunque, che nei necessari riscontri da effettuare in questi giorni per controllare le condizioni di permanenza nel regime dei minimi, oltre a dover tener conto di quanto indicato dalla prassi, soprattutto in riferimento ad eventuali diritti d'autore non fatturati secondo i dettami del regime dei minimi ma

ancora documentati con separate ricevute, dovrà altresì procedersi ad un vaglio delle fatture emesse, avendo cura di nettizzare dal conteggio rilevante per il superamento della soglia eventuali spese anticipate dal committente e a questi riaddebitate.

I professionisti minimi, inoltre, devono ricordarsi che nella risoluzione n. 123 del 2010, per ragioni di ordine logico e sistematico e al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al professionista in regime di contabilità ordinaria o semplificata, sono stati ritenuti non deducibili i costi riferiti all'acquisto di immobili strumentali, se avvenuti dal 1° gennaio 2010. Da ciò però discende anche che l'acquisto di detti beni nel 2010 non deve essere conteggiato ai fini del limite triennale di 15 mila euro riferito ai beni strumentali. L'aspetto particolare di tale risoluzione, inoltre, è l'indiretto superamento di quanto affermato precedentemente nella risoluzione n.

13 del 2010, laddove l'amministrazione in riferimento agli immobili acquistati dai professionisti nel triennio 2007/2009 aveva concluso che: «Si consi-



derano strumentali, quindi, gli immobili utilizzati direttamente dal lavoratore che li possiede per l'esercizio esclusivo dell'attività artistica o professionale», a prescindere dalla circostanza che l'acquisto sia effettuato in qualità di persona fisica, dovendosi solo valutare se l'immobile risulti, per destinazione esclusiva, adibito all'attività professionale. La citata risoluzione n. 123 del 2010, invece, afferma che: «La scelta del contribuente di far rientrare l'immobile tra i beni relativi all'attività professionale comporterà che, in caso di successiva eventuale fuoriuscita del bene dalla sfera professionale per effetto di cessione a titolo oneroso o destinazione al consumo personale o familiare o a finalità estranee all'arte o professione, l'intero corrispettivo ovvero l'intero valore normale dell'immobile concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 54 del Tuir». Dunque è in virtù di una precisa «scelta» del lavoratore autonomo che l'immobile acquistato nel triennio 2007/2009, anche dai contribuenti minimi, può essere attratto alla sfera professionale e pertanto sembra di potersi affermare che sia stata rivista la precedente posizione e che dunque che vi debba essere una manifestazione al riguardo, magari l'iscrizione in contabilità dell'immobile medesimo, così che in assenza di simili indicazioni l'immobile dovrebbe essere considerato nella sfera privata.

—©Riproduzione riservata— ■

***I costi riaddebitati  
non incidono sulla soglia  
dei 30 mila euro,  
anche se indicati  
nel totale  
dei componenti positivi***

INTERVISTA | Enrico Jacchia

## Ispettori dell'atomo per la sicurezza

Jacopo Gillberto  
MILANO

Il ruolo della futura Agenzia per la sicurezza nucleare è fondamentale. Lo conferma Enrico Jacchia, veneziano, per cinque anni responsabile del Controllo di sicurezza nucleare della Comunità Europea (l'ex Euratom), già senatore di Lega Nord e poi Forza Italia, esperto di studi internazionali presidente del centro studi strategici. «L'agenzia tende a garantire la sicurezza dei futuri impianti - afferma - contro ogni rischio».

Jacchia, dai tempi della pila Chicagol di Fermi, l'uso civile dell'energia nucleare ha fatto una settantina di anni di esperienza. Quali sono i rischi dell'energia atomica di oggi?

Sono di due tipi: la sicurezza dei reattori e il rischio che vengano sottratte o rubate materie nucleari. La sicurezza dei reattori ha fatto progressi enormi dopo la tragedia di Chernobyl e i nostri scienziati conoscono alla perfezione i tipi di reattori che danno le maggiori garanzie. L'altro tema, cioè la possibile sottrazione di materie nucleari, deriva dall'interesse goloso di molti paesi per l'impiego non pacifico ma militare. Insomma, per farsi una forza militare atomica. E poi ci sono i terroristi. A più riprese i servizi, soprattutto statunitensi, hanno attirato l'attenzione dei governi su questo punto. A questo proposito voglio ricordare che nella scorsa primavera si è svolto a Washington un incontro internazionale sulla sicurezza nucleare presieduto dallo stesso Barack Obama. Vi partecipò anche il presidente Berlusconi, che nella circostanza annunciò la creazione di un'agenzia per la sicurezza nucleare in vista del varo del programma italiano di costruzione di nuove centrali.


Come ci si difende da questi rischi?

Bisogna creare nella futura agenzia un dipartimento - efficace e competente - di

ispezione nucleare. E fondamentale. E questi ispettori dovrebbero poter contare, in caso di necessità, su poteri di intervento con le forze dell'ordine.

Quali particolari competenze devono avere i futuri ispettori?

Devono avere un'esperienza diretta dei reattori di almeno qualche anno. Dovranno essere soprattutto tecnici nucleari, preferibilmente ingegneri, e chimici nucleari.



Nucleare. Enrico Jacchia

«La futura agenzia dovrà avere un'unità ad hoc con poteri d'intervento con le forze dell'ordine»

E come contrastare il rischio di sottrazione, a differenza del semplice furto?

È il compito più difficile da definire. Chi viene dai servizi di sicurezza non conosce in genere l'energia nucleare; chi la conosce, non viene in genere dai servizi di sicurezza. L'ideale è chi possiede una buona conoscenza tecnica ed una spiccata intuizione per riconoscere gli eventi sospetti.

Ricorda, nella sua esperienza, episodi di furti nucleari?

Furti no, sottrazioni sì. Ricordo il dirottamento in mare di una nave partita da Anversa e diretta a Genova che trasportava venti tonnellate di uranio naturale. I miei ispettori, con azioni che defi-

nirei rocambolesche, lo scoprirono partendo dai controlli della contabilità nucleare. Identificarono la nave in navigazione nel Mediterraneo e il carico che proveniva dalla Germania, fornito da una ditta tedesca. Con la collaborazione dei servizi di sicurezza e informazione, scoprimmo che la nave finì per approdare in Israele.

Quindi, la contabilità nucleare svolge un ruolo importante?

Importantissimo. Noi avevamo un dipartimento di più di trenta persone e locali blindati in cui si custodivano i resoconti e le informazioni che, da tutta Europa, ci trasmettevano obbligatoriamente le imprese. In conclusione, sono convinto che la futura Agenzia, se ben costruita, possa svolgere un ruolo chiave per la sicurezza delle nostre centrali nucleari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Appalti. I chiarimenti dell'Authority

# La tracciabilità risparmia i contratti in house

Valeria Iva  
ROMA

■ Nuove istruzioni per applicare la tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Sulla «Gazzetta Ufficiale» 4 del 7 gennaio 2011 è stata pubblicata la delibera 10/2010 dell'Authority di vigilanza sui contratti pubblici. Si tratta del secondo intervento chiarificatore sulla legge antimafia 136/2010 in vigore da settembre, da parte dell'Authority guidata da Giuseppe Brienza.

Con questo provvedimento l'Authority torna a occuparsi innanzitutto del perimetro di applicazione dell'obbligo di pagare solo attraverso mezzi tracciabili negli appalti e nei subappalti pubblici. Ed esonera da questo nuovo onere, ad esempio, i consulenti delle pubbliche amministrazioni, i contratti di appalto affidati in house a società controllate da enti pubblici. Ma questa è solo una delle indicazioni: la determinazione è un documento corposo che prova a rispondere a numerosi quesiti arrivati in questi primi mesi all'Authority su differenti aspetti della legge antimafia. Tra questi, appunto, è molto controversa la questione dell'esatto raggio di azione della tracciabilità.

Tra i contratti esonerati, ora la delibera inserisce i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che le amministrazioni possono fare a esperti qualificati (articolo 7, comma 6 del Dlgs 165/2001). E soprattutto gli affidamenti in house: non vanno quindi saldati con bonifico i pagamenti delle amministrazioni pubbliche a società distinte, ma controllate. Ma - è questa è la condizione posta dall'organismo guidato da Giuseppe Brienza per rientrare nell'in house - i soggetti devono comunque essere «sottoposti a un controllo analogo a quello che le amministrazioni esercitano sulle proprie strutture». In questi casi viene a mancare il rapporto di dipendenza che fa parlare di ap-

palto vero e proprio. Al contrario, la delibera non esonera le numerose forme di in house con affidamento a spalmiste pubblico-private, anche se il partner privato è scelto con gara.

Niente obblighi, inoltre, quando la Pa acquista terreni o fabbricati, per i contratti di lavoro interinale e per i lavori in economia.

Sono invece tracciabili i contratti stipulati con i concessionari di lavori pubblici di servizi (ma i cittadini che devono pagare ad esempio a un ente di riscossione e tesoreria potranno ancora usare il contante), gli appalti affidati da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate e i contratti segreti.

L'altra semplificazione riguarda i fornitori della Pa che


### LA SEMPLIFICAZIONE

Ai fornitori che hanno più rapporti con la stessa amministrazione basterà comunicare una volta sola il conto corrente dedicato

hanno molti contratti con una stessa amministrazione. A loro basterà comunicare all'ente una sola volta il conto corrente dedicato per i pagamenti tracciabili specificando che varrà - come si legge nel provvedimento - «per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri)».

Per quanto riguarda poi le piccole spese giornaliere - portate a 1.500 euro con il Dl 187/2010 - effettuate dai cassieri con il fondo economale la delibera sembra voler interpretare in modo estensivo la norma: anche per queste infatti la legge lascia fermo «il divieto di impiego del contante» (articolo 3 legge 136/2010), mentre nel provvedimento si ipotizza che «deve ritenersi consentito l'uso del contante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## La Lapet si rivolge al Tar contro la Giustizia Direttiva qualifiche: consultazione Ue

Marina Castellaneta

////// L'obiettivo è modernizzare la direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia con decreto legislativo 206/07. Per farlo, la Commissione Ue chiama a raccolta ordini professionali, associazioni, consumatori, istituzioni e altri soggetti interessati per rispondere alla consultazione pubblica aperta fino al 15 marzo 2011. Tre i punti della consultazione: individuazione degli strumenti per ridurre i problemi che incontrano i professionisti che si

spostano nello spazio Ue; semplificazione nella mobilità nei casi in cui si tratti di una professione non regolamentata nello Stato di origine e che invece lo è in quello di destinazione; strumenti alternativi rispetto alle piattaforme comuni. La Commissione, poi, prende atto che il sistema delle tessere professionali rilasciate da associazioni o organizzazioni, che doveva favorire la mobilità dei professionisti, non ha funzionato. Sembra delinearsi la fine del meccanismo delle piattaforme comuni. Una debacle, nel-

la visione di Bruxelles, che mette in agenda un possibile cambio di rotta, alternativo all'armonizzazione delle misure di compensazione. All'orizzonte, ci potrebbe essere lo sviluppo dei curricula europei per le varie professioni, da avviare anche con un numero limitato di Stati membri. Raccolte le risposte, la Commissione presenterà il Libro verde nell'autunno 2011 e poi, nel 2012, la proposta per una nuova direttiva.

Intanto, la Lapet ricorre al Tar del Lazio contro il mancato inserimento nell'elenco delle associazioni delle professioni non regolamentate previsto dall'articolo 26 dello stesso Dlgs 206/07. Il ministero della Giustizia non ha ancora provveduto a emanare il decreto sollecitato a più riprese dall'associazione dei tributaristi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Infrastrutture.** Firmati contratti da 2,5 miliardi di euro per una nuova linea lunga 16 chilometri e con 17 stazioni

# Il metrò danese parla italiano

## Un pool di aziende scelte per realizzare i lavori sulla rete di Copenhagen

Domenico Ravenna  
GENOVA

Pioggia di euro dalla Danimarca sulle imprese italiane. Firmati contratti per quasi 2,5 miliardi per la costruzione della nuova linea metropolitana di Copenhagen. Ordini dei quali beneficeranno, a vario titolo, Ansaldo Sts e AnsaldoBreda, società controllate entrambe dal gruppo Finmeccanica, oltre a un consorzio guidato da Salini Costruttori e composto da Tecnimont e Seli.

Ansaldo Sts e Ansaldo Breda forniranno, rispettivamente, il sistema tecnologico della nuova linea e un parco veicoli ad alto contenuto hi-tech; le tre aziende, raggruppate nel consorzio, saranno impegnate nella costruzione delle opere civili. Per le due società targate Finmeccanica il valore complessivo della commessa danese ammonta a 700 milioni; per il consorzio, l'ordine si attesta intorno agli 1,7 miliardi.

La decisione delle autorità danesi di ammettere, alla fine dello scorso novembre, l'offerta Finmeccanica-consorzio alla negoziazione finale del contratto aveva preannunciato l'ormai imminente disco verde per formalizzare un en-

plein di aziende italiane per la costruzione dell'infrastruttura. La nuova linea metropolitana, denominata Cityringen, sarà totalmente sotterranea e si snoderà, a partire dal 2018, anno previsto per l'entrata in esercizio, nel centro della capitale nordica lungo 16 chilometri e 17 stazioni. La nuova metro di Copenhagen sarà completamente automatizzata in virtù di un sistema driver-

### IN PISTA

Tra i gruppi al lavoro Ansaldo Sts e Ansaldo Breda (Finmeccanica) e il consorzio guidato da Salini Costruttori con Seli e Maire Tecnimont

less che rappresenta una soluzione tecnologica più evoluta rispetto a quella già adottata con il precedente ordine acquisito in terra danese.

Ansaldo Sts si è anche aggiudicata un quinquennio di esercizio e manutenzione della nuova linea, con un'opzione per un ulteriore quinquennio. Sergio De Luca, amministratore delegato, può brindare al più importante contratto

acquisito, in tutta la sua storia, dalla società genovese di sistemi di trasporto e segnalamento del gruppo Finmeccanica. Un contratto sul quale De Luca puntava da tempo per far lievitare il portafoglio ordini dell'azienda e che giunge come un riconoscimento sull'affidabilità dell'attività svolta da anni da Ansaldo Sts in Danimarca.

Il successo riscosso dal made in Italy per il nuovo sistema di mobilità nella capitale danese viene interpretato da Pietro Salini, amministratore delegato dell'omonimo gruppo di costruzioni, come un'ulteriore affermazione delle nostre migliori aziende, che sono in grado di primeggiare «anche quando la competizione globale richiede standard tecnici e tecnologici di assoluta eccellenza». L'assegnazione del cospicuo appalto è giudicata da Maire Tecnimont, cui compete una fetta di circa 700 milioni sul valore totale di 1,7 miliardi appannaggio del consorzio, come una conferma delle capacità di crescita internazionale del gruppo nelle infrastrutture di trasporto ad alta complessità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





**Foto di gruppo.** I protagonisti dell'accordo per la realizzazione della nuova metro di Copenhagen

#### NUMERI

**1,7 miliardi**

**Le commesse per il consorzio**  
Il consorzio guidato da Salini Costruttori e composto anche da Tecnimont e Seli realizzerà le opere civili connesse alla realizzazione della metro.

**700 milioni**

**La «galassia» Finmeccanica**  
Ansaldo Sts e Ansaldo Breda forniranno il sistema tecnologico della nuova linea e un parco di veicoli ad alto contenuto hi-tech.

**16 chilometri**

**L'estensione**  
La nuova metropolitana si estenderà su un percorso di 16 chilometri e per 17 stazioni nel centro della capitale danese.

Commercialisti e consulenti del lavoro commentano la sentenza del tribunale di Brescia

## Altolà alla confisca dei beni facile Sui pareri fiscalmente censurabili responsabilità in chiaro

DI VALERIO STROPPA

**D**opo l'ordinanza del tribunale di Brescia che ha riconosciuto la possibilità della confisca per equivalente dei beni del professionista che rilascia pareri fiscalmente censurabili (si veda *Italia Oggi* di ieri), i consulenti del lavoro annunciano un parere ufficiale per fornire agli iscritti le indicazioni necessarie per non cadere in trappola. E anche i commercialisti stanno valutando le linee di intervento. Due iniziative per sottolineare che bisogna tenere ben distinta la posizione del consulente che è ideatore ed attuatore della condotta vietata e quella del consulente che è mero esecutore di un mandato del cliente (quale per esempio l'invio telematico di una dichiarazione o di un F24).

Corresponsabilità del professionista senza automatismi, dunque, ma da valutare caso per caso. «Le senten-



Claudio Sicillotti

ze si inseriscono sempre in casi specifici e bisognerebbe capire il singolo contesto, probabilmente un vero e proprio caso limite, se è vero del resto che siamo in presenza della prima applicazione conosciuta di una norma in vigore già da tre anni», commenta il presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Claudio Sicillotti. La disposizione applicata nella pronuncia del tribunale del riesame di Brescia, infatti, è recata dall'articolo 1, comma 143 della legge n. 244/2007, in vigore dal 1° gennaio 2008. «Detto questo», prosegue Sicillotti, «talvolta il legislatore e certa giurisprudenza hanno mostrato la tendenza a cercare di individuare nel consulente fiscale un vero e proprio soggetto responsabile per le condotte del suo cliente.

Tuttavia, ciò non può essere nella misura in cui il contribuente adotta le proprie decisioni in modo consapevole e il consulente ne è il

mero attuttore».

Discorso decisamente diverso, invece, laddove il professionista è anche la mente dell'illecito. «Quando in capo al professionista possono ravvisarsi non solo gli estremi del ruolo di attuttore, ma anche il ruolo di suggeritore (ancorché suggeritore trasparente, ossia che mette in guardia il cliente dai potenziali rischi di quelle determinate azioni), il fatto che la decisione competa al cliente non esclude la sua corresponsabilità, anche ai fini penali», prosegue il numero uno del Cndcec.

Considerazioni analoghe dai consulenti del lavoro. «La figura dell'intermediario telematico, che i consulenti

del lavoro e gli altri professionisti abilitati ricoprono, non può essere oggetto di contestazioni generiche relative all'attività svolta», commenta il presidente del consiglio nazionale, Marina Calderone, «non conosco esattamente il dettaglio dell'ordinanza di Brescia, ma non c'è dubbio che ove un professionista abbia sbagliato è giusta l'irrogazione di una pena. Questo però

non può rendere automatica la corresponsabilità nel caso della semplice trasmissione telematica di un qualunque modello fiscale. Nella grande maggioranza dei casi, infatti, i professionisti operano sulla



Marina Calderone



base di una rendicontazione contabile fornita dai contribuenti, che sono ovviamente responsabili della veridicità dei documenti consegnati».

Suggerire pratiche tributarie illegali (ai sensi, per esempio, della normativa sui reati fiscali prevista dal dlgs n. 74/2000) e dare loro esecuzione configura dunque un concorso di colpa perseguibile anche in chiave penale. Dai commercialisti arriva poi un monito ben preciso. «La previsione della confisca per equivalente introdotta dalla Finanziaria 2008 è una norma molto invasiva della sfera personale e patrimoniale del professionista», chiosa Siciliotti, «pertanto deve trovare applicazione solo in caso di prove manifeste. In caso contrario, diventerebbe una spada di Damocle devastante per chi svolge un'attività di questo genere. Tanto più forte è la norma, tanto più il suo utilizzo deve essere limitato. Il fatto che dal 2008 si registri un solo caso conosciuto è senz'altro positivo: ci auguriamo che ciò sia dovuto al fatto che i tribunali utilizzino lo strumento cum grano salis e non, invece, semplicemente al fatto che si tratti di una novità non ancora entrata a regime nelle logiche della magistratura».



*L'associazione guidata da Falcone punta anche sulla risoluzione delle liti*

# Tributaristi e mediatori

## Un corso Lapet per diventare conciliatori doc

DI PAMELA GIUFRÈ

«**S**coraggia la lite. Favorisci l'accordo ogni volta che puoi. Mostra come l'apparente vincitore sia spesso un reale sconfitto... in onorari, spese e perdita di tempo».

È questo uno dei più celebri aforismi che il sedicesimo presidente degli Stati Uniti d'America, Abraham Lincoln, pronunciava quasi due secoli fa. E di questa massima - ancora oggi attualissima e punto di partenza di una rivoluzione del sistema processuale americano dopo l'exploit di cause civili iscritte nelle corti federali tra il 1970 ed il 1985 - la Lapet ha già fatto tesoro da un pezzo. Con l'avvio del nuovo anno, infatti, l'associazione nazionale dei tributaristi presieduta da Roberto Falcone ha programmato lo svolgimento del primo corso da mediatore civile. Una figura altamente specializzata, imparziale e neutrale, in grado di gestire nella maniera più efficace il contenzioso attraverso le più evolute tecniche di negoziazione, e capace di facilitare l'accordo tra le parti in lite, orientandole ad individuare, e a mettere in pratica, la soluzione ottimale.

Questo nuovo scenario rappresenta tra l'altro anche un'opportunità lavorativa in più per i tributaristi della Lapet che, investendo su se stessi, come professionisti altamente specializzati nel settore della conciliazione, allargano maggiormente il proprio orizzonte occupazionale. Potranno presto offrirsi al mercato del lavoro con un'ulteriore e valida alternativa, rispondendo perfettamente alla richiesta di diversificazione dettata dalle nuove necessità dell'utenza.

I tributaristi della Lapet che

conseguiranno questo titolo potranno infatti essere mediatori negli Enti di Conciliazione, nelle Camere di commercio, nelle associazioni di categoria e nei sindacati. Potranno inoltre inserirsi nelle Camere di Conciliazione in ambito bancario e negli studi professionali e nel settore delle telecomunicazioni o all'interno di holding e multinazionali.

Il primo corso per mediatore civile, riservato agli iscritti alla Lapet, partirà il prossimo 21 gennaio a Roma e proseguirà per tre weekend consecutivi fino agli inizi di febbraio impegnando i partecipanti, non oltre 30, nei giorni tradizionalmente dedicati al riposo e alla riflessione. Nello specifico, il calendario prevede lezioni il 21 e il 22 gennaio, il 28 e il 29, e il 4 e il 5 febbraio. D'altronde, è proprio questo l'obiettivo dell'associazione che, in linea con l'esigenza di semplificare ed ottimizzare il processo di conciliazione per consentire la deflazione delle cause civili e sensibilizzare le parti a risolvere pacificamente ogni controversia, intende formare professionisti specializzati nell'individuare i punti positivi di connessione e nel superare quelli negativi di contrasto, con una emotività fuori dal comune che, associata alla calma, riesca a comprendere le reali necessità

delle parti.

E, sulla base di queste stesse precise caratteristiche ed esigenze, avrà avvio tra la fine di gennaio e la metà di febbraio, sempre dunque nei weekend, questa volta a Bari, il secondo corso per il conseguimento della qualifica di mediatore civile, che sarà certificata da un attestato di frequenza rilasciato al superamento di un apposito test di prova.

Una realtà per i tributaristi della Lapet, che affonda le sue prime radici già nel 2005 quando furono organizzati i primi corsi per la formazione di conciliatori di controversie civili e commerciali. Obiettivo, sin da quei tempi, non

era la sola formazione di conciliatori, figure già presenti in abbondanza nelle Camere di Commercio, ma la costituzione di un organo-



Roberto Falcone



simo aperto a tutti i conciliatori formati all'interno della Lapet. Praticamente, un ente di conciliazione che a breve vedrà definitivamente la luce. Il direttivo nazionale renderà infatti presto operativo il suo progetto partendo dal presupposto che in Italia la risoluzione delle controversie alternative al tribunale e la conciliazione stragiudiziale sono in costante crescita già da diversi anni, ed ancor di più da quando è entrato in vigore il decreto legislativo 5 del 17 gennaio 2003, ovvero la riforma del diritto societario, puntando sulle forme alternative di giustizia, con l'intento di ottimizzare le modalità di gestione di controversie di elevata rilevanza socio-economica. Questa riforma ha trovato conferma anche nel decreto ministeriale numero 222 del 23 luglio 2004. Ed oggi assume ancor più valenza alla luce del decreto legislativo del 4 marzo 2010, numero 28, di attuazione della riforma del processo civile, che ha definitivamente e ufficialmente introdotto in Italia il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come strumento per giungere alla conciliazione.

Entro marzo 2011, infatti, se non ci saranno proroghe, la conciliazione sarà a tutti gli effetti un passaggio obbligatorio per casi di controversie relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno, derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, da circolazione di veicoli e natanti.

«Questa previsione è fon-

damentale», precisa il presidente della Lapet, «in quanto consente di risolvere in breve tempo e con costi contenuti controversie per le quali il ricorso al tribunale risulta essere più oneroso e con tempi di definizione molto più lunghi».

È questo uno dei numerosi vantaggi della conciliazione. La procedura di risoluzione alternativa delle controversie amministrata da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere i contendenti nella ricerca di un accordo amichevole per risoluzione bonaria, garantisce infatti maggiore rapidità, certezza e risparmio di costi, controllo delle parti circa il contenuto dell'accordo, riservatezza e assenza di qualunque genere di rischio.

«Ma», conclude Roberto Falcone, «il beneficio maggiore è senz'altro quello di poter finalmente superare, grazie all'ausilio del mediatore civile, la visione comune nella nostra società del conflitto come elemento patologico. Al contrario infatti noi riteniamo che si tratti di un fenomeno fisiologico nell'ambito dei contatti umani. Il conflitto nel caso specifico non è più un problema, ma diventa un'occasione di confronto. E, in questo senso, qualunque contrasto non sarà mai un dissidio insanabile».

*A cura  
dell'Ufficio Stampa della*  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
TRIBUTARISTI LAPET  
Associazione legalmente  
riconosciuta  
Sede nazionale:  
Via delle Fornaci 29  
00165 Roma  
Tel. 06-6371274  
Fax 06-39638983  
www.iltributarista.it  
info@iltributarista.it

## Professioni. La legge arriva in «Gazzetta Ufficiale»

# Il numero dei notai idonei potrà essere aumentato del 15%

ROMA

Enteranno in ruolo i notai giudicati idonei nel concorso del 2006, mentre aumenteranno dal 12 al 15% i posti in più che il ministero della Giustizia potrà decidere di assegnare (oltre al bando) ai candidati che superano il concorso. Sulla «Gazzetta Ufficiale» 4 del 7 gennaio 2011 è stata infatti pubblicata la legge 30 dicembre 2010, n. 233 con le «Disposizioni in materia di concorsi notarili», che ha tra l'altro modificato la legge 239/73 e che entrerà in vigore dal prossimo 22 gennaio.

Al ministro della Giustizia viene data la facoltà di aumentare (in un momento successivo rispetto al bando) fino al 15% i posti per gli aspiranti notai rispetto a quelli messi a concorso. Sinora, invece, la soglia massima, prevista dalla legge del '73

era invece del 12 per cento.

Il nuovo provvedimento interviene anche sulla destinazione delle sedi dell'ultimo concorso concluso, quello del 2006, che, per effetto di alcuni ricorsi accolti dal Tar del Lazio, si era riaperto per alcuni candidati, con correzioni di compiti concluse solo recentemente. La legge 233/2010 dispone che «i candidati dichiarati idonei sono nominati notai nei limiti dei posti disponibili al momento della formazione della graduatoria del concorso, pur-

### L'INTERVENTO

Sarà assegnata una sede ai candidati che hanno superato il concorso del 2006

ché alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in possesso dei requisiti prescritti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio», a eccezione del limite dei 50 anni di età. In questo modo, essendoci più candidati idonei dei posti messi a bando, ma molte sedi rimaste libere e sotto organico, tutti quelli che hanno superato l'esame si vedranno assegnata una sede.

«Questo provvedimento - aveva dichiarato il presidente del Consiglio nazionale del notariato, Giancarlo Laurini, all'indomani dell'approvazione in parlamento - è un significativo passo in avanti per favorire l'inserimento dei giovani meritevoli nella categoria, sbloccando la situazione dei candidati dichiarati idonei al concorso 2006».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

